



FIGC | LND | Divisione Calcio a 5
Viale Tiziano, 25 - 00196 Roma
Tel. 06.98876993
PIVA 06164791003 | www.divisionecalcioa5.it
calcio5.gare@lnd.it
segreteria generale@pec.divisionecalcioa5.it



Stagione Sportiva 2025/2026 Comunicato Ufficiale N. 459

1.COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2.COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

3.COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE

4. Giustizia Sportiva

4.1 Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, Avv. Massimiliano De Renzis, nella seduta del 07.01.2026, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

4.1.1 Campionato Nazionale Under 19 Maschile

GARA DEL 30/11/2025: ASD GALLINESE - ASD POLISPORTIVA FUTURA

Reclamo proposto da: Polisportiva Futura

Il Giudice Sportivo;

esaminato il ricorso proposto dalla Società A.S.D. POLISPORTIVA FUTURA avverso l'esito della gara del 30/11/2025 A.S.D. GALLINESE - A.S.D. POLISPORTIVA FUTURA valevole per il Campionato Nazionale di Serie Under 19, Girone T, di Calcio a 5, in oggetto rileva:

Con il ricorso in esame la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara per aver schierato nell'incontro di che trattasi i calciatori FALCUCCI SARACENO ANTONIO nato il 24/07/2010, MODAFFERI ANTONIO nato il 05/05/2010, VADALA FRANCESCO nato il 26/11/2010 e LATELLA GIOVANNI nato il 20/09/2010, tutti in posizione irregolare in quanto, a detta della ricorrente sprovvisti dell'autorizzazione prevista dall'articolo 34 delle N.O.I.F., non avendo ancora compiuto il 16° anno di età.

Il ricorso è fondato e va accolto.

Ai sensi dell'art.34 comma 3 delle N.O.I.F. "I calciatori/calciatrici "giovani" tesserati per le società associate nelle Leghe e quelle delle Divisioni Calcio Femminile possono prendere parte soltanto a gare espressamente riservate a calciatori delle categorie giovanili. I calciatori "giovani", che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, e le calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età, salvo quanto previsto dal successivo comma 3 bis per i campionati di Serie A e di Serie B Femminile, possono partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe e dalle Divisioni Calcio Femminile, purché autorizzati dalla Lega o Divisione, Dipartimento, Comitato Regionale L.N.D., o Divisione Calcio Femminile che organizza la competizione.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione, a cura e spese della società che fa richiesta, dei seguenti documenti:

a) certificato di idoneità specifica all'attività agonistica, rilasciato ai sensi del D.M. 15 febbraio 1982 del Ministero della Sanità;



FIGC | LND | Divisione Calcio a 5
Viale Tiziano, 25 - 00196 Roma
Tel. 06.98876993
PIVA 06164791003 | www.divisionecalcioa5.it
calcio5.gare@lnd.it
segreteria generale@pec.divisionecalcioa5.it



b) relazione di un medico sociale, o, in mancanza, di altro sanitario, che attesti la raggiunta maturità psico-fisica del calciatore/calciatrice alla partecipazione a tale attività.”;

Dagli accertamenti esperiti presso la Divisione Calcio a Cinque è stato confermato che i predetti calciatori, ancora quindicenni alla data dell'effettuazione della gara, erano tutti privi dell'autorizzazione ex art.34 NOIF e pertanto hanno preso parte all'incontro di che trattasi in posizione irregolare, con conseguente irrogazione a carico della A.S.D. GALLINESE della sanzione della perdita per 0 - 6 della gara in epigrafe.

P.Q.M.

a scioglimento della riserva di cui al C.U N° 336 del 04/12/2026 decide:

a) di accogliere il ricorso, comminando alla società: A.S.D. GALLINESE la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 - 6;

Il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque
(Avv. Massimiliano De Renzis)

Pubblicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il 07/01/2026.

IL SEGRETARIO
Fabrizio Di Felice

IL PRESIDENTE
Stefano Castiglia